

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

6 maggio 2004 *

Nel procedimento T-325/03,

E-Sim Ltd, con sede in Gerusalemme (Israele), rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è stata

Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, con sede in Waiblingen (Germania),

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo E-SIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9 e 42 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 giugno 2003 (procedimento R 281/2002-4), che respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiuta la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento d'opposizione avviato dal titolare del marchio denominativo nazionale ASIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 35, 41 e 42,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

- 1 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2003, la ricorrente informava il Tribunale che, avendo la Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, con lettera 31 ottobre 2003 inviata all'UAMI, ritirato la sua opposizione alla registrazione del marchio controverso, essa rinunciava al suo ricorso ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa non ha presentato conclusioni sulle spese.

- 2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la convenuta comunicava al Tribunale che la causa non avrebbe dovuto essere conclusa con un'ordinanza di cancellazione, ma con un'ordinanza di non luogo a provvedere per evitare che la decisione impugnata acquistasse forza di giudicato. Nelle sue osservazioni la convenuta non ha presentato conclusioni sulle spese.
- 3 Come è stato affermato nell'ordinanza 3 luglio 2003, la Lichtwer Pharma/UAMI — Biofarma (Sedonium) (causa T-10/01, Racc. pag. II-2225, punto 15), l'opposizione, come tutte le domande di registrazione, può essere ritirata in qualsiasi momento. Di conseguenza, se l'opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 43, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), la decisione della divisione d'opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio.
- 4 Ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura, se il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
- 5 Ai sensi dell'art. 87, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
- 6 Occorre dunque cancellare la causa dal ruolo e decidere, in mancanza di conclusioni sulle spese, che ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

dichiara:

- 1) **La causa T-325/03 viene cancellata dal ruolo del Tribunale.**
- 2) **Ciascuna parte sopporta le proprie spese.**

Lussemburgo, 6 maggio 2004

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung